



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

## **REGISTRO GENERALE ORDINANZE**

### *ORDINANZA N. 1081 del 07/12/2020*

**Oggetto:** EMERGENZA SANITARIA COVID -19 PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA- DAL 09.12.2020 (COMPRESO) AL 22.12.2020(COMPRESO)

---

#### **IL SINDACO**

**Visto** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 e del 03 dicembre 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 83 del 30 ottobre 2020 en. 90 del 29 novembre 2020;

**Viste** le precedenti Ordinanze Sindacali;

**Preso atto** che nel Comune di Montalto Uffugo si registra un rallentamento dei contagi da Covid-19, presumibilmente anche avvantaggiato dalla sospensione dell'attività didattica in presenza;

**Preso atto** che la situazione di contagio generalizzata resta comunque di allerta e richiede provvedimenti che limitino il più possibile lo spostamento delle persone, anche per consentire un più rapido abbattimento della curva dei contagi;

**Considerato che** è necessario continuare con la mappatura epidemiologica da parte delle autorità competenti al fine di circoscrivere ulteriori eventuali contagi.

**Visto** che dall'incontro tenutosi con le Dirigenti Scolastiche sono emerse, come criticità, la difficoltà a tracciare eventuali contagi all'interno della scuola a causa dei ritardi nella comunicazione dei dati da parte dell'ASP;

**Considerato** che la riapertura delle scuole con ripresa delle attività didattiche in presenza deve avere come presupposto il completo ed efficiente funzionamento del sistema di individuazione e certificazione delle eventuali positività e del conseguente tracciamento dei contatti;

**Dato atto** che, al momento, per come ormai si verifica per prassi consolidata, in caso di positività accertate dall'A.S.P. con test molecolare l'Ente può venire a conoscenza, in modo ufficiale, anche con diversi giorni di ritardo rispetto all'avvenuto accertamento;

**Visto** l'attuale sistema di accertamento e comunicazioni dei contagi da parte dell'A.S.P. di Cosenza, che continua a funzionare in modo non efficiente e non garantisce la massima sicurezza per la tutela della salute di tutti;

**Dato atto che** la “didattica in presenza” è senza dubbio preferibile alla “didattica a distanza” soprattutto perchè favorisce il rapporto e l'interazione tra alunni e tra alunni e insegnanti;

**Considerato**, però, che un ritorno alla “didattica in presenza” in questo momento rischierebbe di vanificare tutti i sacrifici compiuti sinora;

**Ritenuto** di dover garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus e, a titolo cautelativo, adottare tutte le misure a tutela della salute pubblica soprattutto in relazione alla popolazione scolastica;

**Ritenuto**, pertanto, necessario prorogare la sospensione della attività didattiche con chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

**Visti** gli art. 50 comma 5 e l'art. 7 bis e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, in tutti i plessi scolastici afferenti i tre Istituti Comprensivi del territorio montaltese - Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado - dal 09.12.2020 (compreso) al 22.12.2020(compreso).

Inoltre

## **DEMANDA**

Alle Dirigenti Scolastiche dei tre Istituti Comprensivi del territorio l'eventuale organizzazione della didattica a distanza. Si demanda, altresì, la eventuale organizzazione della didattica in presenza per gli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, in conformità di quanto previsto dal DPCM.

## **DISPONE**

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali:
  - alle Dirigenti Scolastiche dei tre Istituti Comprensivi del territorio;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:
  - al Prefetto della Provincia di Cosenza;

- al Questore;
- ai Carabinieri di Montalto Uffugo;
- al Comando di Polizia Locale di Montalto Uffugo;
- all'ASP di Cosenza;

4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

## **D À A T T O**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 07/12/2020

Il Sindaco  
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.